



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

Il Giudice designato Maurizio Atzori,
a scioglimento della riserva assunta in data 28.09.2022;
ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

letto il ricorso promosso dai coniugi **FERRIGNO RINALDO ANTONIO** (C.F. _____)
) e **RUSSO MARIA** (C.F. _____), residenti in Crevalcore
(BO), Via _____, per la composizione della crisi da sovraindebitamento *ex art. 7 bis l.*
3/2012 e ss. modifiche;

letta la relazione particolareggiata depositata dai professionisti delegati dall'Organismo di Composizione della Crisi, Avv. Nadia Trifirò, Avv. Giovanna Gaudenzi, Avv. Maria Olivia Zambelli, conforme alle previsioni dell'art. 9, comma 3-*bis* della legge 3/2012, così come modificato dalla legge 176/2020 citata;

lette le successive integrazioni al piano originariamente depositato e alla relazione particolareggiata;
considerato che il Piano è stato depositato da soggetti consumatori non assoggettati, né assoggettabili, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.);

ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a), legge 3/2012 e ss. modifiche;

rilevato che i ricorrenti non hanno compiuto atti di disposizione negli ultimi cinque anni;

dato atto che al Piano sono stati allegati tutti i documenti elencati all'art. 9, della legge 3/2012 e ss. modifiche (anche tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge 176/2020 sopra citata), e precisamente: l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute, l'elenco dei beni dei debitori, la relazione sulla fattibilità del Piano, nonché l'elenco delle spese necessarie al sostentamento dei debitori, corredato dal certificato dello stato di famiglia;

considerato che la relazione particolareggiata contiene tutte le indicazioni e valutazioni richieste dall'art. 9, co. 3-*bis* l. 3/2012;

rilevato che, in particolare, l'OCC ha attestato la fattibilità del Piano e la convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;

rilevato che, come attestato nella relazione particolareggiata dell'OCC, le cause del sovraindebitamento sono da ricondursi all'improvviso venir meno dell'entrata principale del nucleo familiare, costituita dallo stipendio della sig.ra Maria Russo, a seguito dell'accertata permanente inidoneità di quest'ultima allo svolgimento delle mansioni lavorative a far data dal 30.01.2019, con conseguente necessità di ricorrere a finanziamenti al consumo;

considerato che i ricorrenti sono comproprietari al 50% del cespite immobiliare sito in Crevalcore (BO), Via _____, acquistato con atto pubblico del 13.08.2011, presso il quale hanno stabilito la propria residenza;

tenuto conto che, come evidenziato nella relazione particolareggiata dell'OCC, il predetto immobile verrà mantenuto nella proprietà degli istanti, i quali continueranno a corrispondere al creditore ipotecario Banca Nazionale del Lavoro le rate del mutuo secondo il regolare piano di ammortamento secondo quanto previsto dall'art. 8, co. 1-ter;

dato atto che i ricorrenti non risultano proprietari di alcun bene mobile registrato;

rilevato che la proposta come da ultimo formulata prevede il soddisfacimento:

- nella misura del 100% dei crediti in prededuzione e delle spese di procedura, ivi incluso il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e del perito immobiliare Agr. Antonello Serra;
- nella misura del 63,19% dei crediti in privilegio *ex art.* 2752, comma 1 c.c. di natura solidale, vantati dall'Amministrazione Finanziaria;
- nella misura del 12,28% dei restanti crediti privilegiati declassati e dei chirografari *ab origine*;

rilevato che il piano, come da ultimo formulato, prevede il pagamento dei creditori mediante il versamento di circa n. 60 rate mensili dell'importo di euro 150,00 cad. a decorrere dal Decreto di omologazione del Piano e per la durata di 4 anni;

tenuto conto che gli istanti possono contare unicamente sul reddito da pensione che ammonta complessivamente ad euro 1.806,56 mensili (pari alla somma di euro 929,22 per la sig.ra Russo e di euro 877,34 per il sig. Ferrigno);

rilevato che, come indicato nella relazione redatta dai Gestori della Crisi, gli istanti hanno indicato quale somma mensile necessaria ai fini del sostentamento del proprio nucleo familiare l'importo di euro 1.664,00 (di cui euro 614,00 per il pagamento della rata del mutuo ipotecario);

considerato che dalla data del presente provvedimento non potranno essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi causa o titolo anteriore *ex art.* 12-ter della legge 3/2012;

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del Piano del Consumatore *ex art. 12-bis*, comma III, della legge 3/2012 e ss. modifiche;

considerato che i professionisti incaricati alla gestione della crisi dovranno risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del Piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso *ex art. 13* della legge 3/2012;

ritenuto che sia necessario disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale *ex art. 12-bis*, III comma, della legge 3/2012 e ss. modifiche, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy;

visti gli artt. 7 e ss. della legge 3/2012 così come successivamente modificata;

P.Q.M.

1. omologa il Piano del Consumatore familiare predisposto dai coniugi **FERRIGNO RINALDO ANTONIO** (C.F.) e **RUSSO MARIA** (C.F.), entrambi residenti in Crevalcore (BO), Via ;
2. dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano proposto;
3. attribuisce ai professionisti incaricati come O.C.C. gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della legge 3/2012;
4. dispone che del presente Decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Bologna, 20 ottobre 2022

Il Giudice Delegato
Maurizio Atzori

Depositato in cancelleria
il, 20/10/22

CANCELLIERE
DOTT. MASSIMO GIUNTA

